



**MUNICIPALITÀ 1  
CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO**

*Direzione Municipalità  
Servizio Attività Tecniche*

**ORDINANZA N° 36 del 06/06/2017**

**Oggetto:** istituzione di un particolare dispositivo di traffico in Via Discesa Gaiola.

**Tipologia:** istituzione ZTL temporanea.

**Strade interessate:** DISCESA GAIOLA.

**IL DIRIGENTE**

premessò

- che Discesa Gaiola è inserita nell'elenco delle strade secondarie di pertinenza della Municipalità;
- che ogni anno viene istituito un particolare dispositivo di traffico nei mesi estivi per evitare che l'area marina protetta sia invasa da auto e moto che, spesso, hanno creato notevoli problemi a causa della sosta selvaggia;

rilevato

- che il dispositivo di traffico deve prevedere l'istituzione di un varco appositamente controllato da personale della Polizia Locale al fine di evitare i gravi problemi di ordine pubblico che si sono registrati negli anni precedenti;

ritenuto

che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti consequenziali di competenza.

Letto

il D.L. vo n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**ORDINA**

**istituire** in Via Discesa Gaiola (tratto compreso tra Via Tito Lucrezio Caro a non comunicante), dal 10 Giugno al 19 Settembre 2017 il seguente dispositivo di traffico:

- divieto di transito veicolare, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, mediante blocco sorvegliato in Via Tito Lucrezio Caro all'imbocco di Via Discesa Gaiola.

In deroga al divieto di transito della presente O.D. potranno transitare:

- veicoli delle Forze dell'Ordine, di emergenza e degli enti erogatori di pubblici servizi, nell'espletamento delle attività d'istituto;
- veicoli dei residenti riconoscibili da libretto di circolazione o documento di identificazione;
- veicoli diretti alle aree di sosta poste fuori dalla sede stradale, riconoscibili da apposita attestazione a firma del proprietario delle suddette aree e vidimata dall'Assessorato alla Mobilità o dall'U.O. Sicurezza Urbana della I Municipalità;
- mezzi adibiti al trasporto merci diretti alle attività site all'interno della zona, che potranno transitare e fermare dalle ore 8,00 alle ore 10,00, e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;
- veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;
- veicoli di trasporto pubblico non di linea (taxi);
- veicoli a servizio dell'Area Marina Protetta della Gaiola identificabili da attestazioni vidimate dal CSI Gaiola e U.O. Sicurezza Urbana della I Municipalità.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi nulla.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo n°285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

*Sottoscritta digitalmente da*

**IL DIRIGENTE**

Arch. Giulio Aurino